

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 87 del 26/10/2005

Deliberazione n. 87 del 26/10/2005 legge 109/94 Articoli 1, 2 - Codici 1.1, 2.3.2

Non appare giustificato il ricorso alla trattativa privata per la scelta del socio di una società mista a prevalente capitale privato, quando il fallimento della procedura di gara ad evidenza pubblica indetta per la scelta di detto socio può farsi risalire anche al difetto di pubblicità del bando e ai tempi ristretti imposti alla procedura rispetto alle previsioni di legge (nel caso di specie, art. 10, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 157/95, che prevede il termine minimo di 37 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e di 40 giorni, riducibili a 26 in caso di avvenuta pre-informazione alla GUCE, per la ricezione delle offerte). Laddove il partner privato non sia stato accreditato esso stesso come soggetto esecutore, la società mista è tenuta ad esternalizzare le prestazioni relative all'esecuzione di lavori nei modi previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., in quanto facente parte dei soggetti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della legge stessa (art. 2, comma 2, lett. b) e art. 8, comma 11 septies, della legge n. 109/94 e s.m.).